



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 33 del 03/10/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC - TARI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì tre del mese di ottobre alle ore 09:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Angelo Micele il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCATIGNA TOMMASO	X	
2	ANTONELLI CLAUDIO	X	
3	CONVERTINI GIUSI	X	
4	SANTORO MARTINO	X	
5	PALMISANO ANGELO	X	
6	DE GIUSEPPE MICHELE	X	
7	MICELE ANGELO	X	
8	LA GHEZZA ANTONIO	X	
9	GRASSI ANTONIO	X	
10	VALENTINI ANGELO	X	
11	LEO SALVATORE	X	
12	SPECIALE VITANTONIO	X	
13	DE MICHELE VITTORIO	X	
14	SMALTINO VITTORINO	X	
15	CASAVOLA FELICE	X	
16	AMATI UBALDO	X	
17	CISTERNINO FRANCESCA PAOLA	X	

PRESENTI: 17

ASSENTI: :0

Partecipa Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **VALENTINI ANGELO, LEO SALVATORE, SMALTINO VITTORINO**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IUC - TARI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Presidente illustra l'argomento e passa la parola al Consigliere De Giuseppe Michele che relaziona, così come riportato nella discussione allegata.

Si procede, alla votazione in forma palese e per alzata di mano, del seguente provvedimento da parte dei n. 17 Consiglieri presenti e votanti e si ottiene l'unanimità dei voti favorevoli.

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività del seguente argomento e si ottiene il medesimo risultato.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

VISTO le leggi vigenti in materia le quali dispongono il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), nel caso in oggetto della Tassa Rifiuti(TARI);

VISTA la precedente propria deliberazione n. 20 del 14/06//2014 con la quale si approvava il regolamento per L'Applicazione della Tassa Rifiuti(TARI), che risulta regolarmente inviata al MEF per la conseguente pubblicazione sul proprio sito informatico a disposizione di tutti i contribuenti su scala nazionale;

CONSIDERATO che la difficile applicazione ed interpretazione della Legge 147/2013 e tutte le modifiche ed integrazioni e soppressioni alla stessa intervenute successivamente, e non da ultimo le criticità fatte rilevare anche dall'Ufficio Tributi nell'operare in merito alla nuova imposta IUC, relativamente alla IMU, hanno reso necessario proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di alcune modifiche, integrazioni e precisazioni al regolamento, già approvato con propria deliberazione n. 25 del 23/07/2014. Ciò al fine di semplificare il rapporto tributario con i cittadini i quali, peraltro, hanno evidenziato alcune problematiche e criticità di detta norma, che in sede di prima applicazione ha determinato una serie di contraddizioni ed incongruenze rispetto a quanto già riconosciuto nel tempo sotto forma di agevolazioni, che avrebbero creato disparità di trattamento fra i cittadini stessi.

RITENUTO opportuno, per tali ragioni, rivedere alcune particolari situazioni che non potevano essere previste nella e dalla norma generale, in presenza di multiformi casistiche, si propone al Consiglio Comunale di valutare le seguenti modifiche:

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO IUC – TARI

L'art. 16 viene integralmente sostituito dal presente:

Art. 16. UtENZE domestiche non residenziali

1. Per gli immobili detenuti da cittadini non residenti e per quelli residenti all'estero risultanti iscritti all'AIRE di questo Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1(uno) occupante per ogni 30 mq. o frazione di superficie

soggetta a tassa, salvo diversa dimostrazione, tramite semplice autocertificazione da parte dell'utente e salva la possibilità da parte dell'Ufficio, di accertare eventuali ulteriori occupanti.

2. La tassa viene calcolata nella parte fissa con apposita tariffa e nella parte variabile rapportata all'unico occupante nelle seguenti ipotesi:

- a) cantine, garage e altri locali pertinenziali;**
- b) locali annessi e/o pertinenziali all'immobile residenziale esistenti nel Centro Storico;**
- c) immobili, diversi dall'abitazione principale, e comunque tenuti a propria disposizione, da cittadini residenti in questo Comune.**

3. La tassa viene calcolata nella apposita tariffa, ma limitatamente alla parte fissa e non anche nella parte variabile, nell'ipotesi in cui gli immobili interessati risultino inferiori, singolarmente, a mq. 10 (dieci).

4) La tassa è calcolata nella apposita tariffa ma limitatamente alla parte fissa e non anche nella parte variabile, agli immobili chiusi, sgombri da qualsiasi suppellettile e privi di allacci ai pubblici servizi. Per tali immobili, limitatamente all'anno 2014, sarà considerato un solo occupante.

5) Le agevolazioni previste nel presente articolo, anche in assenza di apposite istanze da parte del contribuente, saranno applicate dal 1° gennaio 2015 in deroga a quanto previsto dal successivo art. 37.

Al comma 1 dell'art. 22, l'ultimo riquadro identificato con una ulteriore lettera e) è da intendere lett. f);

a tale lett. f), del comma 1. dell'art. 22, eliminare le parole "**entro il 20 gennaio di ogni anno**", e, dopo le parole "**...la tariffa per intero.**", inserire il periodo: "**Le dichiarazioni, ove dovessero continuare a sussistere tali condizioni, avranno validità anche per gli anni successivi. Per le nuove istanze, il beneficio sarà applicato dalla data di riconoscimento di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3) della L.104/92, atteso che la relativa istanza sia presentata entro lo stesso anno**".

Il comma 2) viene così integralmente sostituito: "**Le riduzioni previste nel presente regolamento, se non diversamente disciplinate, decorrono dalla presentazione della relativa istanza**".

TENUTO CONTO che, la Commissione Bilancio ha preso atto dello schema di regolamento tipo per l'applicazione della Tassa Rifiuti(TARI), con verbale n. 7 del 18 settembre 2014 e n. 8 del 23 settembre 2014;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle proprie competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dai responsabili del Servizio tributi e dal responsabile del settore economico e finanziario;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

1. DI APPORTARE al regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014**", che nel caso in oggetto disciplina in materia di Tassa Rifiuti(TARI), le seguenti integrazioni e modifiche:

INTEGRAZIONI, MODIFICHE E PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO IUC – TARI

Art. 16. Utenze domestiche non residenziali

1. Per gli immobili detenuti da cittadini non residenti e per quelli residenti all'estero risultanti iscritti all'AIRE di questo Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in base al seguente rapporto numerico: 1(uno) occupante per ogni 30 mq. o frazione di superficie soggetta a tassa, salvo diversa dimostrazione, tramite semplice autocertificazione da parte dell'utente e salva la possibilità da parte dell'Ufficio, di accertare eventuali ulteriori occupanti.

2. La tassa viene calcolata nella parte fissa con apposita tariffa e nella parte variabile rapportata all'unico occupante nelle seguenti ipotesi:

- d) *cantine, garage e altri locali pertinenziali;*
- e) *locali annessi e/o pertinenziali all'immobile residenziale esistenti nel Centro Storico;*
- f) *immobili, diversi dall'abitazione principale, e comunque tenuti a propria disposizione, da cittadini residenti in questo Comune.*

3. La tassa viene calcolata nella apposita tariffa, ma limitatamente alla parte fissa e non anche nella parte variabile, nell'ipotesi in cui gli immobili interessati risultino inferiori, singolarmente, a mq. 10(dieci).

4) La tassa è calcolata nella apposita tariffa ma limitatamente alla parte fissa e non anche nella parte variabile, agli immobili chiusi, sgombri da qualsiasi suppellettile e privi di allacci ai pubblici servizi. Per tali immobili, limitatamente all'anno 2014, sarà considerato un solo occupante.

5. Le agevolazione previste nel presente articolo, anche in assenza di apposite istanze da parte del contribuente, saranno applicate dal 1° gennaio 2015 in deroga a quanto previsto dal successivo art. 37.

Al comma 1 dell'art. 22, l'ultimo riquadro identificato con una ulteriore lettera e) è da intendere lett. f);

a tale lett. f), del comma 1. dell'art. 22, eliminare le parole "**entro il 20 gennaio di ogni anno**", e, dopo le parole "...la tariffa per intero.", inserire il periodo: "**Le dichiarazioni, ove dovessero continuare a sussistere tali condizioni, avranno validità anche per gli anni successivi. Per le nuove istanze, il beneficio sarà applicato dalla data di riconoscimento di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3) della L.104/92, atteso che la relativa istanza sia presentata entro lo stesso anno**".

Il comma 2) viene così integralmente sostituito: "**Le riduzioni previste nel presente regolamento, se non diversamente disciplinate, decorrono dalla presentazione della relativa istanza**".

2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

5. DI DICHIARARE, in base all'esito della votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267 del 2000 e ss.mm. e ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angelo Micele

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani